PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 201/2018, ad iniziativa dei consiglieri Urbinati, Marconi, Rapa, Micucci, concernente: «Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo», così come approvato dalla II Commissione in data 11 luglio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 101 del 12 luglio 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 27 luglio 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 luglio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 26 luglio 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 26 luglio 2019:

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "dall'ordinamento statale vigente in materia" sono sostituite dalla seguenti: "dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)";
- b) alla lettera a) del comma 2,dell'articolo 2 sono soppresse le parole "secondo quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)";

- c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole "e a terra";
- d) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "degli imprenditori" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa";
- e) l'articolo 10 (Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto boat & breakfast) è soppresso.

Il Presidente F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Relativamente al testo della proposta di legge in oggetto si ritiene che:

- al comma 1 dell'articolo 2 le parole "dall'ordinamento statale vigente in materia" vadano sostituite dalla seguenti: "dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)"
- alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 vadano soppresse le parole "secondo quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)"
- alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 vadano soppresse le parole "e a terra";
- al comma 1 dell'articolo 5 le parole "degli imprenditori" vadano sostituite dalle seguenti: "dell'impresa";

Si rileva, infine, che il servizio di cui all'articolo 10 (Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto - boat & breakfast) è già compreso tra i servizi ricettivi all'aria aperta previsti dall'articolo 11, comma 6 bis, della l.r. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) che recita: "Sono Marina Resort ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.", si ritiene, quindi che l'articolo 10 vada soppresso.

Per quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "dall'ordinamento statale vigente in materia" sono sostituite dalla seguenti: "dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n.293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)";
- b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole "secondo quanto previsto dal decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni)";
- c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole "e a terra";
- d) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "degli imprenditori" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impresa";
- e) l'articolo 10 (Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto boat & breakfast) è soppresso.

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 201/2018 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"

(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1 (Finalità)

L'articolo declina le finalità della legge, volte alla promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima, nel rispetto della normativa statale di settore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Attività di pescaturismo)

L'articolo elenca le tipologie di attività ricomprese nella definizione di pescaturismo, in conformità di quanto previsto dalla normativa statale di settore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Attività di ittiturismo)

L'articolo elenca le tipologie di attività ricomprese nella definizione di ittiturismo, in conformità di quanto previsto dalla normativa statale di settore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Attività connesse)

L'articolo specifica la tipologia delle attività connesse, vale a dire le attività che possono essere svolte nell'ambito dell'ittiturismo e del pescaturismo, nel rispetto della normativa statale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Locali per attività di ittiturismo)

L'articolo contiene la disciplina riguardante i locali in cui l'imprenditore può svolgere le attività ricomprese nell'ittiturismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 (Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo)

L'articolo contiene le disposizioni che devono essere osservate per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e pescaturismo, in attuazione delle pertinenti disposizioni statali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo)

L'articolo introduce nell'ordinamento regionale l'elenco degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.

Invarianza: l'implementazione dell'elenco sarà curata dalla struttura regionale competente in materia di economia ittica con le risorse umane e strumentali già presenti.

Art. 8 (Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo)

L'articolo prevede la possibilità che la Regione promuova percorsi formativi rivolti agli imprenditori ittici che intendano intraprendere le attività di diversificazione previste dalla proposta di legge. **Invarianza:** l'attività formativa potrà essere attivata nell'ambito della pertinente programmazione regionale, anche di quella cofinanziata con risorse europee, nei limiti delle risorse a disposizione. Pertanto non è previsto un effetto finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale.

Art. 9 (Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali)

L'articolo disciplina la possibilità che la Regione promuova la creazione di filiere tra produttori agricoli locali e imprenditori che svolgono le attività di ittiturismo e pescaturismo, al fine di sostenere l'utilizzo di prodotti del territorio, secondo quanto previsto dalla programmazione di settore, rappresentata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

Invarianza: il sostegno alle filiere potrà essere svolto attraverso l'attuazione delle relative azioni previste nella programmazione regionale di sviluppo rurale; pertanto non si prevedono ulteriori impatti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 9 bis (Strumenti di programmazione degli interventi)

L'articolo specifica che la Regione persegue le finalità della proposta attraverso i pertinenti strumenti di programmazione regionale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio regionale ulteriori a quanto previsto dalla programmazione regionale ed europea coerente con le azioni previste dalla proposta di legge.

Art. 10 (Alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto – boat & breakfast)

L'articolo introduce nell'ordinamento regionale l'istituto del c.d. boat & breakfast, definendo le condizioni in base alle quali può essere svolto il servizio di alloggio e di prima colazione a bordo di natanti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 (Disposizioni di attuazione)

L'articolo disciplina le disposizioni di attuazione della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli adempimenti necessari all'attuazione della proposta saranno svolti con le risorse umane e strumentali già presenti nell'amministrazione regionale.

Art. 12 (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 13 (Disposizioni finali e abrogazioni)

L'articolo contiene le disposizioni finali e indica le abrogazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 201, Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge ridefinisce ed ampia la definizione delle attività svolte in rapporto di connessione con l'attività principale di pesca marittima da parte dell'imprenditore ittico. Tali attività sono svolte nel rispetto della pertinente normativa europea (in particolare, in materia di politica comune della pesca). Pertanto la legge appare compatibile con i pertinenti principi di diritto europeo.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge recepisce nell'ordinamento regionale i principi e le definizioni contenute nella normativa statale di riferimento ed, in particolare, nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96). Si osservano altresì le disposizioni del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, a norma dell'articolo 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni). Da questo punto di vista, la proposta risulta rientrare, nel suo complesso, tra le materie di competenza residuale della Regione (pesca). Interferisce altresì con la materia ordinamento civile, con particolare riferimento alle definizioni, senza determinarne una violazione. L'articolo 10 introduce nell'ordinamento regionale la definizione di <i>boat & breakfast</i> , quale attività di servizio di alloggio e prima colazione a bordo di unità da diporto stabilmente ormeggiate in porto. Tale attività comporta una tipologia di utilizzo del natante non espressamente contemplata dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172). Si ritiene che tale definizione possa essere ricondotta alla competenza residuale delle Regioni in materia di turismo, ex. articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.

L'intervento normativo incide sulla legge regionale 13 maggio Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e regolamenti regionali vigenti acquacoltura), andando ad abrogarne gli articoli 11 e 12. Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa Verifica dell'esistenza di proposte analoga normative in materia all'esame del Consiglio regionale e relativo iter